



101MEDIATORI

# MASSIMARIO 2020

DI GIURISPRUDENZA DELLA  
MEDIAZIONE CIVILE



5° EDIZIONE

# CHI E' 101

**101 MEDIATORI  
TI ABITUA ALLE  
COMODITÀ**

## **SCEGLI LA DATA E IL MEDIATORE**

Scegli la data dell'incontro e suggerisci il mediatore più adatto al tuo caso.

## **ASSISTENZA ATTIVA IN DIRETTA**

e in tempo reale 9-19 al numero verde 800.91.06.86

## **DEPOSITO ON LINE**

in soli 3 minuti e data d'incontro fissata entro 24 h

- App per cellulare
- Costi personalizzati
- Area riservata smart

**70% DI  
ACCORDI  
RAGGIUNTI**

## **PROFESSIONISTI TOP**

I nostri Mediatori si formano per 96 ore l'anno e non per 16 come richiesto dalla legge.

**I più formati in Italia.**

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 abbiamo raggiunto il 70% di accordi (il DOPPIO rispetto alla media nazionale degli ORGANISMI FORENSI)

**100 SEDI**

## **SIAMO PRESENTI IN TUTTA ITALIA**

Puoi depositare la tua mediazione in oltre 100 sedi di cui 14 dirette

# PRESENTAZIONE

Eccoci ad un nuovo e gradito appuntamento con i nostri amici Avvocati per illustrare **LA 5° EDIZIONE** del **MASSIMARIO DI GIURISPRUDENZA DELLA MEDIAZIONE CIVILE**, un'opera che raccoglie tutte le più importanti sentenze emesse in tema di mediazione, opportunamente suddivise per argomento per consentire una più rapida ed efficace consultazione.

È noto come le pronunce giurisprudenziali **INFLUENZINO SEMPRE DI PIÙ L'ATTIVITÀ DI MEDIATORI ED AVVOCATI**: in quest'ottica il Massimario rappresenta un punto di riferimento per gli operatori del diritto ed un indispensabile strumento di lavoro per avvocati e giudici, grazie al quale è possibile conoscere non soltanto i principali orientamenti, ma anche le più controverse questioni giuridiche e i punti di criticità della mediazione, **settore che INSIEME ci vede protagonisti**.

Il nostro principale auspicio è che il presente Massimario possa contribuire a porre in risalto le straordinarie potenzialità dell'istituto, rivolgendoci in particolar modo alla classe forense, la prima a cui la mediazione **DI QUALITÀ** apporta straordinari vantaggi in termini di tempo e denaro. Infatti, da una recente analisi comparativa, è emerso come l'avvocato, che impiega nelle procedure di mediazione il medesimo tempo utilizzato per la definizione di una sola pratica giudiziale, riesca ad **AUMENTARE DI OLTRE IL DOPPIO IL PROPRIO GUADAGNO**, con una importante riduzione di ansia e stress. Chiedi ai nostri mediatori la guida **«COME RIDURRE DEL 52% LE CAUSE IN TRIBUNALE E GUADAGNARE DI PIÙ»**; saranno ben lieti di omaggiartela.

Così facendo speriamo di aver fornito un valido strumento per orientare le Tue scelte verso soluzioni pienamente alternative al conflitto e al contempo altresì remunerative, oltre che maggiormente gratificanti per le parti assistite.

Per mantenerTi aggiornato consulta il sito [101mediatori.it](http://101mediatori.it) e la pagina FB [101Mediatori](https://www.facebook.com/101Mediatori).

Buona lettura e buon lavoro.

**Avv. Massimo Lazzari**

**Responsabile Organismo  
101Mediatori**



101MEDIATORI

## CHI È 101MEDIATORI

In qualità di **ORGANISMO DI MEDIAZIONE**, 101Mediatori è presente in oltre **100 TRIBUNALI** italiani: ha 14 sedi dirette e oltre 70 mediatori altamente qualificati che vantano percentuali di accordi del 70% con punte dell'80% in alcune sedi.

Dal 2017, In qualità di **ENTE DI FORMAZIONE**, dal 2017, grazie alla propria **«SCUOLA DI NEGOZIAZIONE PER UN NUOVO MODELLO DI AVVOCATO DI SUCCESSO»** e avvalendosi di formatori di fama nazionale, organizza ogni primo giovedì del mese corsi gratuiti mirati al costante perfezionamento dei propri mediatori, nonché alla formazione di Avvocati e di futuri mediatori negoziatori.



# MASSIMARIO 2020

## INDICE PER ARGOMENTO

### ● INVITO DEL GIUDICE pag. 10

Corte d'Appello di Bari, ordinanza del 04/01/2019  
Tribunale di Roma, sentenza del 04/02/2019  
Tribunale di Napoli, ordinanza del 05/02/2019

### ● OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO pag. 11

Tribunale di Verona, ordinanza 14/02/2019  
Tribunale di Macerata, sentenza del 07/02/2019  
Tribunale di Treviso, sentenza del 11/04/2019  
Tribunale di Nola, sentenza del 16/05/2019  
Corte d'Appello di Palermo, sentenza del 17/05/2019  
Corte di Cassazione, ordinanza interlocutoria n. 18741 del 12/07/2019  
Tribunale di Trento, sentenza del 12/08/2019  
Corte di Cassazione, ordinanza n. 23003 del 16/09/2019

### ● LOCAZIONE pag. 15

Tribunale Roma, sentenza del 29/05/2019  
Tribunale di Nola, sentenza del 23/07/2019

### ● SPESE DEL PROCEDIMENTO pag. 15

Tribunale di Avellino, sentenza del 22/01/2019  
Tribunale di Roma, ordinanza del 07/02/2019  
Corte di Cassazione, sentenza del 14/05/2019 n. 12712  
Tribunale Roma, sentenza del 29/05/2019

### ● PROCURA SPECIALE RILASCIATA DALLA PARTE pag. 17

Corte di Cassazione, sentenza n. 18068 del 05/07/2019

● **CONDIZIONE DI PROCEDIBILITA'** **pag. 17**

---

Tribunale di Vicenza, sentenza del 10/10/2018  
Tribunale di Treviso, sentenza del 21/01/2019  
Tribunale di Mantova, sentenza del 23/01/2019  
Tribunale Pordenone, sentenza del 18/02/2019  
Tribunale di Aosta, sentenza del 12/03/2019  
Tribunale di Aosta, sentenza del 14/04/2019  
Tribunale di Firenze, sentenza del 08/05/2019  
Corte di Cassazione, sentenza n. 18068 del 05/07/2019  
Tribunale di Modena, sentenza del 16/10/2019

● **PARTECIPAZIONE PERSONALE DELLA PARTE E DELL' AVVOCATO** **pag. 20**

---

Tribunale di Vasto, sentenza del 17/12/2018  
Corte di Cassazione, sentenza n. 8473/19 del 27/03/2019  
Tribunale di Roma, Sentenza del 12/06/2019  
Tribunale di Roma, sentenza del 27/06/2019

● **CONSEGUENZE DELLA MANCATA PARTECIPAZIONE** **pag. 22**

---

Corte d'Appello di Genova, sentenza del 29/11/2018  
Tribunale di Verona, sentenza del 21/05/2019

● **SVOLGIMENTO DELLA MEDIAZIONE - PRINCIPIO DI EFFETTIVITÀ** **pag. 23**

---

Tribunale di Frosinone, sentenza del 24/04/2019

● **DOMANDA RICONVENZIONALE** **pag. 23**

---

Tribunale di Taranto, sentenza del 02/05/2019

● **CTU** **pag. 23**

---

Tribunale di Ascoli Piceno, sentenza del 18/10/2018

● **PROPOSTA DEL GIUDICE EX ART. 185 BIS C.P.C** **pag. 24**

---

Tribunale di Bari, ordinanza del 22/01/2019

- **CONDANNA AL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO** **pag. 24**

---

Tribunale di Savona, sentenza del 19 ottobre 2018
  
- **CONDANNA AL PAGAMENTO DELLE SPESE LEGALI** **pag. 25**

---

Tribunale di Parma, ordinanza del 16/04/2019
  
- **CONDANNA EX ART. 96 CPC** **pag. 25**

---

Tribunale di Roma, sentenza del 20/12/2018
  
- **CONDOMINIO** **pag. 25**

---

Tribunale di Roma, sentenza del 10/12/2018  
Tribunale di Sondrio, sentenza 25/01/2019  
Tribunale d Savona, sentenza del 07/02/2019  
Tribunale di Roma, Sentenza del 12/06/2019
  
- **NATURA DEL TERMINE DI AVVIO** **pag. 27**

---

Tribunale di Avellino, sentenza del 28/01/2019  
Tribunale di Roma, sentenza del 05/03/2019  
Corte d'Appello di Milano, sentenza del 20/06/2019
  
- **PRESCRIZIONE** **pag. 28**

---

Corte di Cassazione, ordinanza n. 27251 del 26/10/2018  
Tribunale di Padova, sentenza del 05/02/2019
  
- **AMBITO DI APPLICAZIONE** **pag. 28**

---

Tribunale di Teramo, sentenza del 19/12/2018  
Tribunale Roma Sez. X, sentenza del 21/02/2019  
Tribunale di Aosta, sentenza del 20/03/2019
  
- **NEGOZIAZIONE E MEDIAZIONE** **pag. 29**

---

Tribunale di Torre Annunziata, sentenza del 22/03/2018  
Corte Costituzionale, sentenza del 18/04/2019

# MASSIMARIO 2020

## INDICE CRONOLOGICO

### ● ANNO 2018

Tribunale di Torre Annunziata, sentenza del 22/03/2018.....	pag. 29
Tribunale di Vicenza, sentenza del 10/10/2018.....	pag. 17
Tribunale di Ascoli Piceno, sentenza del 18/10/2018.....	pag. 23
Tribunale di Savona, sentenza del 19 ottobre 2018.....	pag. 24
Corte di Cassazione, ordinanza n. 27251 del 26/10/2018.....	pag. 28
Corte d'Appello di Genova, sentenza del 29/11/2018.....	pag. 22
Tribunale di Roma, sentenza del 10/12/2018.....	pag. 25
Tribunale di Vasto, sentenza del 17/12/2018.....	pag. 20
Tribunale di Teramo, sentenza del 19/12/2018.....	pag. 28
Tribunale di Roma, sentenza del 20/12/2018.....	pag. 25

### ● ANNO 2019

Corte d'Appello di Bari, ordinanza del 04/01/2019.....	pag. 10
Tribunale di Treviso, sentenza del 21/01/2019.....	pag. 17
Tribunale di Avellino, sentenza del 22/01/2019.....	pag. 15
Tribunale di Bari, ordinanza del 22/01/2019.....	pag. 24
Tribunale di Mantova, sentenza del 23/01/2019.....	pag. 18
Tribunale di Sondrio, sentenza 25/01/2019.....	pag. 26
Tribunale di Avellino, sentenza del 28/01/2019.....	pag. 27
Tribunale di Roma, sentenza del 04/02/2019.....	pag. 10
Tribunale di Napoli, ordinanza del 05/02/2019.....	pag. 10
Tribunale di Padova, sentenza del 05/02/2019.....	pag. 28
Tribunale di Savona, sentenza del 07/02/2019.....	pag. 26
Tribunale di Macerata, sentenza del 07/02/2019.....	pag. 11
Tribunale di Roma, ordinanza del 07/02/2019.....	pag. 16
Tribunale di Verona, ordinanza 14/02/2019.....	pag. 11
Tribunale di Pordenone, sentenza del 18/02/2019.....	pag. 18
Tribunale di Roma Sez. X, sentenza del 21/02/2019.....	pag. 28
Tribunale di Roma, sentenza del 05/03/2019.....	pag. 27
Tribunale di Aosta, sentenza del 12/03/2019.....	pag. 18
Tribunale di Aosta, sentenza del 20/03/2019.....	pag. 29
Corte di Cassazione, sentenza n. 8473/19 del 27/03/2019.....	pag. 21

Commissione Tributaria Regionale per la Liguria, sentenza del 10/04/2019.....	<b>pag. 16</b>
Tribunale di Treviso, sentenza del 11/04/2019.....	<b>pag. 11</b>
Tribunale di Aosta, sentenza del 14/04/2019.....	<b>pag. 18</b>
Tribunale di Parma, ordinanza del 16/04/2019.....	<b>pag. 25</b>
Corte Costituzionale, sentenza del 18/04/2019.....	<b>pag. 29</b>
Tribunale di Frosinone, sentenza del 24/04/2019.....	<b>pag. 23</b>
Tribunale di Taranto, sentenza del 02/05/2019.....	<b>pag. 23</b>
Tribunale di Firenze, sentenza del 08/05/2019.....	<b>pag. 19</b>
Corte di Cassazione, sentenza del 14/05/2019 n. 12712.....	<b>pag. 16</b>
Tribunale di Nola, sentenza del 16/05/2019.....	<b>pag. 11</b>
Corte d'Appello di Palermo, sentenza del 17/05/2019.....	<b>pag. 12</b>
Tribunale di Verona, sentenza del 21/05/2019.....	<b>pag. 22</b>
Tribunale di Roma, sentenza del 29/05/2019.....	<b>pag. 15</b>
Tribunale di Roma, sentenza del 12/06/2019.....	<b>pag. 21</b>
Corte d'Appello di Milano, sentenza del 20/06/2019.....	<b>pag. 27</b>
Tribunale di Roma, sentenza del 27/06/2019.....	<b>pag. 21</b>
Corte di Cassazione, sentenza n. 18068 del 05/07/2019.....	<b>pag. 17</b>
Corte di Cassazione, ordinanza interlocutoria n. 18741 del 12/07/2019.....	<b>pag. 12</b>
Tribunale di Nola, sentenza del 23/07/2019.....	<b>pag. 15</b>
Tribunale di Trento, sentenza del 12/08/2019.....	<b>pag. 13</b>
Corte di Cassazione, ordinanza n. 23003 del 16/09/2019.....	<b>pag. 13</b>
Tribunale di Modena, sentenza del 16/10/2019.....	<b>pag. 20</b>

## ● INVITO DEL GIUDICE

### ● Corte d'Appello di Bari, ordinanza del 04/01/2019

Qualora l'autorità giudicante ritenga che sia necessario offrire alle parti uno spazio di dialogo dinanzi ad un organismo composto da mediatori qualificati anche il giudice di appello ex art.5 co. 2, D.Lgs. 20/2010 può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione quale strumento di composizione extragiudiziale delle controversie. Ciò, ovviamente, deve essere preceduto da una attenta valutazione della controversia e degli interessi delle parti di modo da consentire alle stesse di poter risolvere la questione anche attraverso l'ausilio di un mediatore qualificato.

### ● Tribunale di Roma, sentenza del 04/02/2019

Qualora il Giudice, valutati gli atti e la documentazione in suo possesso ritenga che la protrazione del giudizio fino alla sentenza che lo definisce sia irragionevole, può mandare le parti in mediazione. Le parti dovranno necessariamente scegliere un organismo che in base a comprovate caratteristiche di competenza e professionalità possa assicurare un corretto e positivo svolgimento del procedimento di mediazione.

### ● Tribunale di Napoli, ordinanza del 05/02/2019

La mediazione non è un procedimento antagonista al processo bensì un istituto attraverso il quale si realizza una rispettosa considerazione e valutazione dei reali interessi di ciascuna delle parti. L'istituto disciplinato dal dlgs 28/2010 punta non solo a consentire alle parti un risparmio in termini di tempo ma anche e, soprattutto, un risparmio economico. Infatti, è insista nel processo la possibilità che la controversia venga sviscerata in diversi gradi di giudizio e, ovviamente, che solo una delle parti possa trarre beneficio dalla pronuncia finale dell'Autorità giudicante. Alla luce di ciò, vista la possibilità che le parti, assistite dai rispettivi difensori, possano trarre utilità dall'ausilio, nella ricerca di un accordo, ed anche alla luce della proposta del Giudice, di un mediatore professionale di un organismo che dia garanzie di professionalità e di serietà il Tribunale di Napoli ha preferito invitare le parti a procedere con il tentativo di mediazione.

## ● OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO

### ● Tribunale di Macerata, sentenza del 07/02/2019

Secondo il Tribunale di Macerata il termine di 15 giorni concesso dal Giudice per l'introduzione del tentativo di mediazione in presenza di una opposizione a decreto ingiuntivo ha carattere perentorio. Qualora detto termine non venga rispettato vi è il consolidamento del decreto ingiuntivo stesso. A detta conclusione, inoltre, si giunge anche nella circostanza in cui non fosse accordata al suddetto termine natura perentoria. Il mancato rispetto del termine di 15 giorni, dunque, obbliga il giudice a dichiarare improcedibile l'opposizione al decreto ingiuntivo.

### ● Tribunale di Verona, ordinanza 14/02/2019

Il giudice, valutata la natura e le caratteristiche della controversia può mandare le parti in mediazione. Inoltre, nonostante la riconosciuta autonomia dell'organismo di mediazione, l'autorità giudicante può avanzare delle ipotesi inerenti la possibile soluzione della controversia. Il tutto ricordando alle parti tanto i vantaggi economici che caratterizzano il procedimento di mediazione quanto le possibili conseguenze negative derivanti dalla prosecuzione della causa.

### ● Tribunale di Treviso, sentenza del 11/04/2019

In materia di opposizione a decreto ingiuntivo il mancato esperimento della procedura di mediazione costituisce causa di improcedibilità del giudizio di opposizione. L'opponente che non introduce il tentativo di conciliazione, dunque, va incontro alla definitività del decreto ingiuntivo ex. art 653 c.p.c. Di conseguenza, data la definitività del decreto, l'opposizione deve essere dichiarata improcedibile.

### ● Tribunale di Nola, sentenza del 16/05/2019

Nell'opposizione a decreto ingiuntivo porre l'onere di attivare la mediazione a carico del creditore significherebbe premiare la passività dell'opponente e accrescere gli oneri in capo alla parte creditrice. Correttamente, dunque, onerato dell'introduzione del

tentativo di conciliazione è il debitore in quanto qualificabile come colui che intende percorrere la via lunga al posto della via breve.

### ● **Corte d'Appello di Palermo, sentenza del 17/05/2019**

Il creditore che vuole attivare il procedimento monitorio non ha l'obbligo di esperire il tentativo di mediazione. Detto obbligo sorge solo nella circostanza in cui il debitore presenti una opposizione al decreto ingiuntivo. Per ciò che concerne il soggetto onerato ad instaurare il procedimento di mediazione, la sentenza in commento analizza entrambi gli orientamenti che si sono sviluppati in giurisprudenza. Conclusione è che l'onere di avviare il procedimento di mediazione ricade sul creditore che, nel giudizio di opposizione, assume il ruolo di attore sostanziale. È proprio sull'attore sostanziale, quindi, che grava l'onere di attivare il procedimento in quanto è sulla sua domanda, sulla quale dovrà eventualmente intervenire l'accordo, che si controverte.

### ● **Corte di Cassazione, ordinanza interlocutoria n. 18741 del 12/07/2019**

Su chi ricade l'onere di instaurare il procedimento di mediazione in materia di opposizione a decreto ingiuntivo? Sul creditore o sul debitore opponente? Con l'ordinanza in commento la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione ha deciso di richiedere, per cercare una risposta definitiva alle questioni di cui sopra, l'intervento delle Sezioni Unite. Sempre con la medesima ordinanza, inoltre, si è colta l'occasione per precisare gli orientamenti giurisprudenziali a sostegno delle due tesi che si contendono il campo. Per quanto concerne «la tesi dell'onere a carico del debitore opponente» la Corte di Cassazione con la sentenza n. 24629 del 2015 è stata molto chiara: «attraverso il decreto ingiuntivo l'attore ha scelto la linea deflattiva coerente con la logica dell'efficienza processuale e della ragionevole durata del processo. E' l'opponente che ha il potere e l'interesse ad introdurre il giudizio di merito, cioè la soluzione più dispendiosa, osteggiata dal legislatore. E' dunque sull'opponente che deve gravare l'onere della mediazione obbligatoria perchè è l'opponente che intende precludere la via breve per percorrere la via lunga». Due, dunque, le ragioni che la Suprema Corte pone a fondamento della sua decisione. Da un lato una ragione di natura tecnica. La mancata opposizione, infatti, avrebbe delle conseguenze negative solo per l'opponente in quanto il decreto ingiuntivo, scaduto il termine di 40g., diverrebbe immediatamente esecutivo. Dall'altro lato, invece, una ragione di natura costituzionale incentrata sui principi di efficienza processuale e ragionevole durata del processo. Al contrario, se si dovesse sostenere la tesi secondo la quale l'onere di introdurre il tentativo di conciliazione grava sul creditore, le ragioni tecniche sono

da ritrovarsi nell'art. 5 del dlgs. 28/2010. Detta norma, infatti, pone in capo a chi intende esercitare l'azione in giudizio l'onere di avviare il procedimento di mediazione. Nel caso della opposizione a decreto ingiuntivo attore sostanziale è chi ha proposto la domanda di ingiunzione ovvero il creditore. Altra ragione a sostegno della tesi in esame si rinviene nella previsione contenuta nell'articolo 24 della Costituzione. L'accesso alla giurisdizione condizionata al previo adempimento di oneri non può tradursi nella perdita del diritto di agire in giudizio tutelato dall'art. 24 Cost., come affermato da Corte Cost. 16 aprile 2014, n. 98 (e non deve violare il principio della tutela giurisdizionale effettiva, come affermato da Corte giust. 18 marzo 2010, cause riunite C-317/08, C318/08, C-319/08 e C-320/08). Il diritto di agire in giudizio, in termini di diritto di accertamento negativo del credito, potrebbe essere compromesso dall'esecutività ed immutabilità del decreto ingiuntivo che conseguirebbe alla pronuncia di improcedibilità per non avere il debitore opponente assolto l'onere a suo carico, senza che tale ipotesi possa equipararsi a quella dell'acquisto dell'efficacia esecutiva da parte del decreto per effetto dell'estinzione del processo (art. 653 c.p.c., comma 1), la quale è conseguenza dell'inattività della parte all'interno del processo, una volta che il diritto di azione sia stato esercitato, mentre nell'ipotesi in esame l'irretrattabilità del decreto ingiuntivo, e la relativa perdita del diritto di agire in giudizio, deriverebbero dall'inattività relativa ad un rimedio preventivo rispetto al processo. Nel caso invece di onere incombente sul creditore opposto, alla pronuncia in rito di improcedibilità dovrebbe accompagnarsi la revoca del decreto ingiuntivo, ma resterebbe pur sempre ferma la possibilità per il creditore di riproporre la domanda (anche di semplice ingiunzione).

#### ● **Tribunale di Trento, sentenza del 12/08/2019**

Si può parlare di obbligatorietà della mediazione solo dopo la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo o dopo la sospensione dello stesso. L'art. 5 comma IV del D.Lgs. n. 28 del 2010 prevede, infatti, che il ricorso per decreto ingiuntivo e l'eventuale giudizio di opposizione sono sottratti al predetto obbligo, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecutorietà del titolo monitorio.

#### ● **Corte di Cassazione, ordinanza n. 23003 del 16/09/2019**

Con l'ordinanza interlocutoria n. 18741 del 12/07/2019 la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione aveva, sperando in una pronuncia definitiva e risolutiva, richiesto l'intervento delle Sezioni Unite su una questione che accompagna l'istituto della mediazione sin dalla sua nascita: l'onere di instaurare il procedimento di mediazione

ricade sul debitore o sul creditore? Gli orientamenti che da sempre si dividono il campo sono due e molto chiari. Da un lato, infatti, vi sono coloro che individuano nel creditore il soggetto obbligato. La motivazione più ricorrente pone l'accento sulla previsione contenuta nell'art. 5 del dlgs. 28/2010 che pone a carico di chi intende esercitare l'azione in giudizio, il creditore appunto, l'onere di esperire il tentativo di conciliazione. Dall'altro lato, invece, a sostegno della tesi secondo cui onerato all'avvio del procedimento sia il debitore, merita di essere citata la sentenza della Corte di Cassazione n. 24629/20015 secondo la quale «attraverso il decreto ingiuntivo l'attore ha scelto la linea deflattiva coerente con la logica dell'efficienza processuale e della ragionevole durata del processo. E' l'opponente che ha il potere e l'interesse ad introdurre il giudizio di merito, cioè la soluzione più dispendiosa, osteggiata dal legislatore. E' dunque sull'opponente che deve gravare l'onere della mediazione obbligatoria perchè è l'opponente che intende precludere la via breve per percorrere la via lunga». Date queste premesse, con la sentenza in commento le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno deciso di aderire al secondo degli orientamenti sopra esposti. «In tema di opposizione a decreto ingiuntivo», si legge nella sentenza «l'onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione verte sulla parte opponente poiché l'art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010 deve essere interpretato in conformità alla sua ratio e, quindi, al principio della ragionevole durata del processo, sulla quale può incidere negativamente il giudizio di merito che l'opponente ha interesse ad introdurre» A ciò va necessariamente aggiunto che il tentativo di mediazione è per sua natura legato ad un processo fondato sul contraddittorio che può essere garantito solo dando al destinatario della ingiunzione la possibilità di definire in via extragiudiziarla la controversia. Grava dunque sulla parte che intende promuovere un simile giudizio l'onere di assolvere la condizione di procedibilità. Detta parte è, alla luce della pronuncia della Corte, l'opponente. Di seguito alcune sentenze che impongono l'onere di attivare la mediazione a carico del creditore:

<https://www.101mediatori.it/sentenze-mediazione/il-creditore-deve-avviare-la-mediazione-nelgiudizio-di-opposizione-a-decreto-ingiuntivo-478.aspx>

<https://www.101mediatori.it/sentenzemediazione/tribunale-di-benevento-onere-di-avvio-della-mediazione-grava-sul-creditore-oppo-469.aspx>

<https://www.101mediatori.it/sentenze-mediazione/nell-opposizione-a-decreto-ingiuntivo-e-l-oppo-a-dover-depositare-l-istanza-di-mediazione-691.aspx>

Di seguito alcune sentenze che impongono l'onere di attivare la mediazione a carico del debitore: <https://www.101mediatori.it/sentenze-mediazione/grava-sull-opponente-che-intende-percorrere-la-via-lunga-l-onere-di-attivare-il-procedimento-di-mediazione-in-materia-di-opposizione-a-d-i-781.aspx>

<https://www.101mediatori.it/sentenze-mediazione/l-oppo-non-puo-essere-gravato-dell-onere-di-attivare-il-procedimento-di-mediazione-755.aspx>

<https://www.101mediatori.it/sentenze-mediazione/opposizione-a-decreto-ingiuntivo-spetta-alloppo-dar-corso-alla-mediazione-675.aspx>

## ● LOCAZIONE

### ● Tribunale di Roma, sentenza del 29/05/2019

L'articolo 5 del dlgs. 28/2010 prevede che «chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di locazione è tenuto preliminarmente ad esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione (comma 1)... I commi 1 e 2 non si applicano: nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile (comma 2). Data per certa l'obbligatorietà del procedimento di mediazione è opportuno, allo stesso tempo, individuare la parte sulla quale grava l'onere di introdurre il tentativo di conciliazione. Secondo il Tribunale di Roma, nonostante posizioni contrastanti all'interno della giurisprudenza, è sul locatore che grava l'onere di attivare il procedimento di mediazione. In un procedimento di sfratto per morosità, infatti, se il Giudice ha disposto il mutamento del rito conseguente all'opposizione presentata dal conduttore e invitato le parti ad attivare la procedura di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, spetta al locatore-intimante l'onere di introdurre la mediazione, a pena di improcedibilità delle domande avanzate in sede di intimazione di sfratto.

### ● Tribunale di Nola, sentenza del 23/07/2019

Nei procedimenti per convalida di licenza o di sfratto non vi è l'obbligo di espletare il procedimento di mediazione fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del cpc. Il dlgs 28/2010, infatti, attraverso il meccanismo della mediazione obbligatoria mira a rendere il processo la extrema ratio e, di conseguenza, l'ultima possibilità. Solo dopo che tutte le strade sono risultate precluse il processo diviene strumento idoneo alla risoluzione della crisi.

## ● SPESE DEL PROCEDIMENTO

### ● Tribunale di Avellino, sentenza del 22/01/2019

Se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave va revocata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Nel caso di specie la colpa grave consiste non solo nell'utilizzo strumentale del processo ma anche in un atteggiamento ostativo al

procedimento di mediazione. Infatti, da un lato, l'opposizione è risultata strumentale al prolungamento della permanenza nell'immobile locato per il massimo tempo possibile. Dall'altro, invece, la scelta di non comparire alla mediazione neppure tramite il proprio difensore è chiaramente contraria ai canoni di lealtà processuale.

#### ● **Tribunale di Roma, ordinanza del 07/02/2019**

Per poter utilmente usufruire dei vantaggi economici, fiscali e di tempo è necessario che le parti svolgano la mediazione dinanzi ad un organismo scelto accuratamente, in base a comprovate caratteristiche di competenza e professionalità, necessarie affinché il percorso conciliativo venga utilmente svolto.

#### ● **Commissione Tributaria Regionale per la Liguria, sentenza del 10/04/2019**

La previsione contenuta nell'art. 17 comma 2 del dlgs. 28/2010 deve essere interpretata, ex art. 12 delle preleggi, nel rispetto del significato delle parole contenute nella norma e del senso che assume la connessione tra le stesse. Il tutto, senza trascurare l'intenzione del legislatore. Il riferimento a «ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura» ricomprende, quindi, anche le imposte ipotecarie e catastali nei procedimenti di mediazione. Dunque, stipulato in mediazione un accordo avente ad oggetto il trasferimento di alcune quote di un immobile, l'esenzione non si estende solo all'imposta di registro nei limiti dei 50 mila euro di valore ma anche all'imposta ipotecaria e catastale. Ciò in quanto è lo stesso art. 17 ad estendere l'esenzione a tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione.

#### ● **Corte di Cassazione, sentenza del 14/05/2019 n. 12712**

Il giudice, per mezzo di un provvedimento adeguatamente motivato e, qualora ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, può decidere, ex art. 13 dlgs 28/2010, di escludere la ripetizione delle spese sostenute dal vincitore per l'indennità corrisposta al mediatore. Ciò a patto che il contenuto del provvedimento che definisce il giudizio non corrisponda interamente al contenuto della proposta. Detti «gravi ed eccezionali motivi», però, non sussistono quando la decisione del giudice è caratterizzata da una riduzione, seppur forte, del petitum. La diminuzione del petitum, infatti, è un evento frequente nella vita di un procedimento e, giammai, può ricoprire lo status di «grave ed eccezionale motivo».

## ● **PROCURA SPECIALE RILASCIATA DALLA PARTE**

### ● **Corte di Cassazione, sentenza n. 18068 del 05/07/2019**

Nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal d.lgs. n. 28 del 2010 e successive modifiche, è necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore. «Il legislatore ha previsto e voluto la comparizione personale delle parti dinanzi al mediatore, perché solo nel dialogo informale e diretto tra parti e mediatore conta che si possa trovare quella composizione degli opposti interessi soddisfacente al punto da evitare la controversia ed essere più vantaggiosa per entrambe le parti. Ha imposto quindi alle parti (o meglio, alla parte che intende agire in giudizio) questo impegno preliminare mediante il quale fida di poter evitare (alle parti, e allo Stato più in generale) un buon numero di controversie, ben più onerose e lunghe rispetto ai tempi della mediazione obbligatoria». La parte, inoltre, può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante purchè quest'ultimo, anche qualora sia lo stesso difensore che la assiste in giudizio, sia dotato di una apposita procura sostanziale. Ciò in quanto il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore. Per ciò che concerne la condizione di procedibilità la Suprema Corte ritiene che possa ritenersi realizzata qualora, al termine del primo incontro, una o entrambe le parti comunicano al mediatore la volontà di non procedere oltre con il tentativo di conciliazione.

## ● **CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ'**

### ● **Tribunale di Vicenza, sentenza del 10/10/2018**

La mediazione è condizione di procedibilità solo per ciò che concerne gli eventuali giudizi di cognizione che si innestano sulla esecuzione. Al contrario, la mediazione è inapplicabile alla procedura esecutiva. Ciò perché l'istituto ha l'obiettivo di consentire l'incontro tra gli opposti interessi che caratterizzano una controversia. Di conseguenza, data la presenza di un titolo esecutivo che accerta l'esistenza di una pretesa, non è necessario mediare tra le parti e, dunque, non è obbligatorio l'esperimento della mediazione.

### ● **Tribunale di Treviso, sentenza del 21/01/2019**

L'eccezione di improcedibilità deve, a pena di decadenza, essere eccepita entro e non oltre la prima udienza successiva al tentativo di conciliazione. La tempestività

con la quale le parti sono chiamate a sollevare suddetta eccezione è presupposto indispensabile per la declaratoria di improcedibilità del giudizio. Quindi, nel caso in cui la eccezione in questione sia sollevata soltanto negli scritti conclusionali non si può procedere alla dichiarazione di improcedibilità del giudizio.

#### ● **Tribunale di Mantova, sentenza del 23/01/2019**

La mancanza di identità tra la domanda oggetto di mediazione e quella avanzata in via giudiziaria non ha come conseguenza immediata la dichiarazione di improcedibilità. È pacifico, infatti, che l'istanza di mediazione deve contenere l'indicazione dell'oggetto e delle ragioni della pretesa ma, allo stesso tempo, non deve riprodurre fedelmente la domanda presentata dinanzi al giudice. Nel caso di specie, ad esempio, parte istante, nella domanda di mediazione, ha quantificato il danno in maniera diversa rispetto a quanto fatto in giudizio. Detta circostanza, che ha comportato una piena identità di causa petendi ed una parziale identità di petitum consente, comunque, l'avveramento della condizione di procedibilità. Questo perchè parte istante al fine di addivenire alla conciliazione potrebbe tranquillamente domandare, in sede di mediazione, meno di quanto chiederebbe in sede giudiziaria.

#### ● **Tribunale di Pordenone, sentenza del 18/02/2019**

L'art 4 del d.lg. 28/10 nella parte in cui richiede che siano indicate «le ragioni della pretesa» si riferisce ai fatti oggetto della pretesa e non anche all'indicazione degli elementi di diritto. Per ragione della pretesa, dunque, si intende esclusivamente la necessità di indicare, nella istanza di mediazione, un accadimento ingiusto. L'esatta qualificazione giuridica della vicenda è riservata esclusivamente al successivo giudizio di merito. La descrizione dei fatti, quindi, è elemento sufficiente per ritenere soddisfatta la condizione di procedibilità. L'istanza di mediazione non richiede anche l'indicazione degli elementi di diritto.

#### ● **Tribunale di Aosta, sentenza del 12/03/2019**

La condizione di procedibilità ex art. 5, comma 1bis del D. Lgs 28/2010 prevede espressamente che «la condizione di procedibilità si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo». Ciò anche nella circostanza in cui durante il primo incontro una delle parti si limiti a dichiarare di non voler aderire all'invito senza entrare nel merito della controversia.

#### ● **Tribunale di Aosta, sentenza del 14/04/2019**

La condizione di procedibilità si avvera nel momento in cui le parti compaiono ad un primo incontro davanti al mediatore anche nella circostanza in cui le stesse

rappresentino la volontà di non proseguire nella procedura stragiudiziale. A conferma di ciò anche il recente orientamento della Corte di Cassazione espresso con la sentenza n. 8473/2019: l'onere della parte che intenda agire in giudizio che, avendo agito, si sia vista opporre il mancato preventivo esperimento della mediazione e sia stata rimessa davanti al mediatore dal giudice di dar corso alla mediazione obbligatoria può ritenersi adempiuto con l'avvio della procedura. Dunque, a fronte della comparizione delle parti al primo incontro innanzi al mediatore è rimessa alla volontà delle stesse parti, in assenza di un' espressa specifica sanzione al riguardo, l' utile prosecuzione del procedimento di mediazione.

### ● **Tribunale di Firenze, sentenza del 08/05/2019**

In tema di mediazione obbligatoria, per ritenere avverata la condizione di procedibilità è necessario l'effettivo svolgimento della mediazione o, al contrario, in accordo con quanto affermato dalla recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 8473/2019) è sufficiente lo svolgimento di un primo incontro a carattere semplicemente informativo? Secondo il Tribunale di Firenze, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di Cassazione, la mediazione deve essere non solo informativa, ma necessariamente effettiva ai fini della procedibilità della domanda. Il Giudicante, infatti, richiamando numerosi precedenti di merito ha ritenuto improcedibile la domanda per la revoca di una compravendita tra padre e figli proposta da una banca in quanto, parte attrice, ascoltate le informazioni attinenti le modalità di svolgimento della mediazione, aveva arbitrariamente deciso, stante la distanza tra le posizioni delle parti, di non proseguire nel tentativo di conciliazione ritenendolo un inutile spreco di tempo e denaro. Affermare, come fatto dalla Suprema Corte, che la condizione di procedibilità si avvera con il solo svolgimento del primo incontro a carattere informativo significa «ridurre l'esperimento del procedimento di mediazione a una mera comparizione delle parti innanzi al mediatore per ricevere un'informazione preliminare sulle finalità e modalità di svolgimento della mediazione e per dichiarare che semplicemente non c'è volontà di mediare comporta, infatti, un elevato rischio che tutto il procedimento diventi un vuoto rituale». Insufficiente, dunque, ai fini dell'avveramento della condizione di procedibilità la celebrazione di un mero incontro informativo davanti al mediatore.

### ● **Corte di Cassazione, sentenza n. 18068 del 05/07/2019**

Nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal d.lgs. n. 28 del 2010 e successive modifiche, è necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore. «Il legislatore ha previsto e voluto la comparizione personale delle parti dinanzi al mediatore, perché solo nel dialogo informale e diretto tra parti e mediatore conta che si possa trovare quella composizione degli opposti

interessi soddisfatta al punto da evitare la controversia ed essere più vantaggiosa per entrambe le parti. Ha imposto quindi alle parti (o meglio, alla parte che intende agire in giudizio) questo impegno preliminare mediante il quale fida di poter evitare (alle parti, e allo Stato più in generale) un buon numero di controversie, ben più onerose e lunghe rispetto ai tempi della mediazione obbligatoria». La parte, inoltre, può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante purchè quest'ultimo, anche qualora sia lo stesso difensore che la assiste in giudizio, sia dotato di una apposita procura sostanziale. Ciò in quanto il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore. Per ciò che concerne la condizione di procedibilità la Suprema Corte ritiene che possa ritenersi realizzata qualora, al termine del primo incontro, una o entrambe le parti comunichino al mediatore la volontà di non procedere oltre con il tentativo di conciliazione.

### ● Tribunale di Modena, sentenza del 16/10/2019

L'art 8 comma 1 del dlgs 28/2010 è sufficientemente trasparente nell'imporre quale principio cardine del procedimento di mediazione la dualità delle parti e degli avvocati. Se così non fosse, non avrebbe alcun senso quella parte dell'articolo che impone al mediatore di chiarire alle parti «la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione». L'avvocato, infatti, non può ignorare le caratteristiche dell'istituto ragion per cui la previsione è primariamente rivolta alle parti. Di conseguenza, se le parti non partecipano personalmente, l'unica conseguenza è la dichiarazione di improcedibilità del giudizio.

## ● PARTECIPAZIONE PERSONALE DELLA PARTE E DELL'AVVOCATO

### ● Tribunale di Vasto, sentenza del 17/12/2018

La partecipazione personale della parte è requisito indispensabile per il corretto svolgimento del procedimento di mediazione. La parte può evitare di presenziare alla mediazione solo in presenza di un impedimento oggettivo, assoluto e non temporaneo. Qualora detti tre requisiti dovessero sussistere è necessario, però, che a rappresentare la parte agli incontri di mediazione non sia l'avvocato che la assiste in giudizio. Quest'ultimo, infatti, ha il compito di assistere la parte in mediazione e non di rappresentarla. Consentire che alla mediazione partecipi il solo avvocato difensore vorrebbe dire frustare lo spirito dell'istituto. Detto impedimento si verifica anche se l'avvocato è autorizzato a rappresentare la parte in mediazione sulla base di procura speciale notarile.

### ● **Corte di Cassazione, sentenza n. 8473/19 del 27/03/2019**

Importante presa di posizione da parte della Corte di Cassazione in materia di rappresentanza della parte in mediazione. Partendo dal presupposto che è sempre necessaria la comparizione delle parti assistite dal difensore, perché solo nel dialogo informale e diretto tra parti e mediatore si può giungere alla composizione degli opposti interessi dei partecipanti, gli Ermellini hanno precisato che sussiste, comunque, la possibilità per le stesse parti di farsi rappresentare durante gli incontri dinanzi al mediatore. Il rappresentante, purchè sia dotato di «apposita procura sostanziale» può essere anche il difensore della parte. Inoltre, quando una o entrambe le parti, dopo essere state adeguatamente informate sulla mediazione, comunicano la propria indisponibilità di procedere oltre, la condizione di procedibilità deve considerarsi avverata già al termine del primo incontro. Di contro «non costituisce idonea modalità di svolgimento della mediazione la mera comunicazione di aver sondato l'altra parte ed avere concordemente escluso la possibilità di addivenire ad un accordo, perché in questo modo si elude l'onere di comparire personalmente davanti al mediatore e di partecipare al primo incontro».

### ● **Tribunale di Roma, Sentenza del 12/06/2019**

La partecipazione alla mediazione è un atto personalissimo della parte e delegabile solo tramite procura notarile. Se a ciò si aggiunge che la partecipazione del difensore della parte ha il solo scopo di garantire un'assistenza tecnica e non di rappresentanza processuale, si deve necessariamente concludere che in mediazione devono essere necessariamente presenti, di persona, anche le parti. La presenza delle parti è necessaria perchè la mediazione mira a riattivare la comunicazione fra i 'litiganti' al fine di consentire loro di verificare la possibilità di una soluzione concordata del conflitto. Tale verifica sarebbe impossibile in assenza delle parti.

### ● **Tribunale di Roma, sentenza del 27/06/2019**

È necessaria la presenza personale delle parti nel procedimento di mediazione? La legge dispone, tanto per la mediazione obbligatoria quanto per quella demandata dal giudice, la necessità che al procedimento di mediazione sia presente la parte assistita dal suo avvocato. Di conseguenza, qualora sia presente esclusivamente l'avvocato, seppur munito di delega, la mediazione non può ritenersi correttamente instaurata. Alla stessa conclusione deve giungersi se insieme all'avvocato sia presente un rappresentante della parte. «Il legislatore ha previsto e voluto la comparizione personale delle parti dinanzi al mediatore, perché solo nel dialogo informale e diretto tra parti e mediatore, conta che si possa trovare quella composizione degli opposti interessi soddisfattiva al

punto da evitare la controversia ed essere più vantaggiosa per entrambe le parti» A ben vedere, quindi, è la stessa sentenza della S.C. n. 8473/19 del 7.3.2019 che predica, in armonia con le caratteristiche normative dell'istituto, la necessaria presenza personale della parte in mediazione. Va considerato inoltre che la mancanza della presenza personale, è idonea, indirettamente, ad affievolire le possibilità di un accordo. Può accadere, ad esempio, che la parte non presente in mediazione (e delegante) rinneghi l'accordo raggiunto dall'avvocato che abbia asserito, verbalizzandolo in mediazione, di rappresentarla. Va ricordato che l'avvocato non ha un potere generale di autenticare la sottoscrizione di una scrittura privata (come confermato dalla citata Suprema Corte 8473/19 del 7.3.2019), qual è di regola una procura, men che meno la procura di un mandato di rappresentanza in mediazione che attinge ad un alto tasso di possibilità di disposizione dei diritti. Il potere di autenticazione dell'avvocato è circoscritto infatti al solo ambito giudiziario, ed in particolare alla autentica della firma del cliente. In definitiva, la presenza della parte di persona è una rassicurante garanzia e tutela per le altre parti, oltre che per gli avvocati.

## ● **CONSEGUENZE DELLA MANCATA PARTECIPAZIONE**

### ● **Corte d'Appello di Genova, sentenza del 29/11/2018**

Se tra le parti sono pendenti più procedimenti nella convocazione in mediazione deve essere chiaramente indicato a quale dei procedimenti il tentativo di conciliazione si riferisce. Ciò per evitare che alla parte non presente in mediazione venga applicata la sanzione ex art. 8 d.lgs.28/2010. Nel caso di specie, stante la genericità della domanda di mediazione e del verbale del procedimento e non essendo possibile comprendere a quale delle controversie tra le parti si riferiva la procedura di mediazione, la Corte d'Appello ha ritenuto non applicabile la sanzione ex. art. 8 dlgs 28/2010.

### ● **Tribunale di Verona, sentenza del 21/05/2019**

Per andare esente dalla sanzione prevista dall'art 8 c. 4 bis del DLGS 28/2010 la parte deve allegare e provare la sussistenza di un impedimento oggettivo che ne abbia impedito la comparizione dinanzi al mediatore. A nulla serve, infatti, giustificare la mancata partecipazione adducendo la inutilità del procedimento. Ciò, a maggior ragione, quando la presunta inutilità del tentativo di mediazione è frutto di una valutazione esclusivamente personale della parte.

## ● SVOLGIMENTO DELLA MEDIAZIONE - PRINCIPIO DI EFFETTIVITÀ

### ● Tribunale di Frosinone, sentenza del 24/04/2019

Per mediazione disposta dal giudice si intende che il tentativo di mediazione debba essere effettivamente avviato e che le parti, anziché limitarsi ad incontrarsi e informarsi, non aderendo poi alla proposta del mediatore di procedere, adempiano effettivamente all'ordine del giudice partecipando alla vera e propria procedura di mediazione, salva l'esistenza di (documentate) questioni pregiudiziali che di fatto ne impediscano la procedibilità.

## ● DOMANDA RICONVENZIONALE

### ● Tribunale di Taranto, sentenza del 02/05/2019

La mediazione obbligatoria non si estende alle domande riconvenzionali sollevate dal convenuto, o proposte da eventuali terzi intervenuti. Ciò per un diverso ordine di ragioni. Innanzitutto la locuzione «chi intende esercitare in giudizio un'azione» contenuta nel comma 1, art. 5, D.Lgs. n. 28 del 2010, va interpretata in maniera estremamente restrittiva e riferita solo a chi intende instaurare un giudizio che, per forza di cose, non può essere nè il convenuto nè il terzo. In secondo luogo, invece, estendere l'obbligatorietà del tentativo di mediazione anche alle domande riconvenzionali del convenuto o proposte da terzi significherebbe mettere in pericolo la ragionevole durata del processo e, di conseguenza, verrebbe frustrato lo stesso spirito deflattivo della procedura di mediazione. A questa stessa conclusione si giunge se si pensa che, il convenuto, potrebbe proporre una domanda riconvenzionale al sol fine di costringere il giudice a mandare le parti in mediazione dilatando, in maniera inaccettabile, i tempi del processo. La pronuncia del Tribunale di Taranto, quindi, punta a salvaguardare la giusta e ragionevole durata del processo in quanto, permettere l'esperimento del tentativo di conciliazione su domande ulteriori rispetto a quella introduttiva, sarebbe contrario alle stesse intenzioni del legislatore.

## ● CTU

### ● Tribunale di Ascoli Piceno, sentenza del 18/10/2018

La CTU eseguita in mediazione è producibile in giudizio qualora, su accordo delle parti, l'elaborato peritale viene svincolato dal vincolo della riservatezza. La redazione della consulenza tecnica in sede di mediazione ha i suoi vantaggi di costi e di tempi di redazione e può confluire nel successivo giudizio. La stessa, infatti, ha la medesima valenza della perizia redatta su incarico del giudice avendo le parti concordato la vincolatività della CTU tra le stesse.

## ● PROPOSTA DEL GIUDICE EX ART. 185 BIS C.P.C

### ● Tribunale di Bari, ordinanza del 22/01/2019

In tema di mediazione delegata ex art. 5 comma 2 del dlgs. 28/2010 il Tribunale di Bari detta alcune condizioni affinché il tentativo di conciliazione possa svolgersi nel miglior modo possibile: - partecipazione personale delle parti al procedimento di mediazione. Compresa la parte che nel corso del processo è risultata essere contumace; - accurata verbalizzazione da parte del mediatore delle attività svolte dinanzi a sè con contestuale indicazione delle ragioni a fondamento del rifiuto della parte a proseguire nell'attività di mediazione; - necessità di rendere edotte le parti sulle conseguenze della mancata partecipazione tanto in termini di spese processuali quanto in termini di sanzioni irrogabili; - ricorrere ad un organismo il cui regolamento concede al mediatore la possibilità di avanzare una proposta. Ciò anche nella circostanza in cui le parti non glielo richiedano ed in assenza di uno o più convenuti. Inoltre, valutata la natura della causa, qualora sussistano questioni di diritto di facile e pronta soluzione è opportuno che il giudicante avanzi alle parti una proposta ex art 185 bis c.p.c.

## ● CONDANNA AL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO

### ● Tribunale di Savona, sentenza del 19 ottobre 2018

L'ipotesi di mancata partecipazione delle parti al procedimento di mediazione è disciplinata da una norma specifica: l'art. 8, co. 4 bis, Dlgs 28/10 che prevede, come conseguenza dell'assenza delle parti, l'applicazione di una sanzione pecuniaria e la rilevanza di tale comportamento ex art. 116 c.p.c. Nulla viene detto, invece, in ordine all'improcedibilità dell'azione. Si prevede, esclusivamente, che la mancata partecipazione al procedimento di mediazione è valutabile ex art. 116 c.p.c. Questo significa che, se la parte non partecipa alla mediazione, il processo andrà avanti e dovrà concludersi con una pronuncia di merito, nell'ambito del quale l'assenza dell'attore o del convenuto sarà valutabile come argomento di prova contro l'assente. L'assenza della parte, quand'anche sia attrice, all'incontro di mediazione disposto ex art. 5 Dlgs 28/10 è, quindi, sì punita dal Dlgs 28/10, ma non con l'improcedibilità, bensì con le sanzioni di cui all'art. 8. Deve ritenersi, in conclusione, che l'unico adempimento richiesto ai fini della procedibilità della domanda è il deposito della domanda di mediazione presso l'organismo deputato.

## ● **CONDANNA AL PAGAMENTO DELLE SPESE LEGALI**

### ● **Tribunale di Parma, ordinanza del 16/04/2019**

Solo quando le parti avviano il procedimento di mediazione, si presentano dinanzi al mediatore e partecipano attivamente alla procedura è rispettato l'ordine del giudice di tentare una risoluzione della crisi in via stragiudiziale. La mera partecipazione rivolta al formale incontro e alla raccolta delle informazioni inerenti il funzionamento del procedimento di mediazione non può assolvere alla condizione imposta dalla autorità giudicante. Le parti, dunque, devono presentarsi personalmente dinanzi al mediatore e partecipare attivamente alla procedura. In caso contrario, sarà valutato ai fini della regolamentazione delle spese processuali il comportamento scorretto di una delle parti.

## ● **CONDANNA EX ART. 96 CPC**

### ● **Tribunale di Roma, sentenza del 20/12/2018**

Nella mediazione di cui all'art. 5 commi 1 bis e 2 del decr.lgs.28/2010 la parte, persona fisica, deve partecipare personalmente, assistita da un difensore, salvo che sussista una ragione obiettiva ostativa che giustifichi la rappresentanza e il relativo potere, il quale deve essere conferito, ovunque sia conferito, con espresso riferimento alla mediazione e deve contenere la facoltà di conciliare e transigere. Al di fuori di tale eventualità, la mancata partecipazione personale della parte consente l'applicazione delle sanzioni ex art. 8 co.4 bis del decr.lgs.28/2010, salvo il terzo comma dell'art. 96 c.p.c. L'eventuale accordo raggiunto dal rappresentante in mediazione della parte fisica, anche al di fuori delle situazioni nelle quali può ritenersi giustificata l'assenza della parte personalmente, non determina, di per sé, l'invalidità o l'inefficacia dell'accordo.

## ● **CONDOMINIO**

### ● **Tribunale di Roma, sentenza del 10/12/2018**

Ai sensi del comma 3 dell'art. 71 quater disp. att. cod. civ., l'amministratore di condominio è legittimato a partecipare alla procedura di mediazione solo previa delibera assembleare. La legge distingue chiaramente la legittimazione dell'amministratore ad agire in giudizio per la riscossione dei contributi (art. 1130, comma 1, n. 3, cod. civ. e art. 63 disp. att.) dalla legittimazione dello stesso a partecipare alla procedura di mediazione, richiedendo espressamente in quest'ultimo caso la delibera dell'assemblea. La diversità di disciplina trova la sua ragion d'essere nella necessità di conferire a chi interviene in mediazione la

possibilità di disporre della lite, vale a dire di negoziare sulla res controversa, salva poi la ratifica da parte dell'assemblea della proposta di mediazione (art. 71 quater, comma 5).

#### ● **Tribunale di Sondrio, sentenza 25/01/2019**

Il termine decadenziale di trenta giorni previsto dalla legge ai fini della tempestività dell'azione ex art. 1137 cod. civ. relativa all'impugnazione della delibera dell'assemblea condominiale, subisce un'interruzione a seguito della proposizione dell'istanza di mediazione e riprende nuovamente a decorrere, ai sensi dell'art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 28 del 2010, a far data dal deposito del verbale presso la segreteria dell'organismo di mediazione. Ne consegue che l'atto di citazione avendo ad oggetto l'impugnativa deve essere portato a notifica entro il termine di trenta giorni che deve ricorrere nuovamente per una sola volta dal deposito del verbale conclusivo del procedimento di mediazione. La proposizione della domanda di mediazione ha un effetto interruttivo e non sospensivo. Considerato il dettato normativo delineato dall'art. 1137 cod. civ., dall'art. 71 quater disp. att. cod. civ. e dall'art. 5 del del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 cod. civ., non è condivisibile l'indirizzo giurisprudenziale che ritiene che, in caso di fallimento della conciliazione, dal deposito del verbale negativo non decorra nuovamente per intero il termine di trenta giorni.

#### ● **Tribunale di Savona, sentenza del 07/02/2019**

In ordine al tentativo di mediazione, il termine di decadenza di trenta giorni per l'impugnazione delle delibere assembleari viene sospeso, per una sola volta, dalla domanda di mediazione, ma non dal giorno della sua presentazione, bensì dal momento della comunicazione alle altre parti.

#### ● **Tribunale di Roma, Sentenza del 12/06/2019**

La partecipazione alla mediazione è un atto personalissimo della parte e delegabile solo tramite procura notarile. Se a ciò si aggiunge che la partecipazione del difensore della parte ha il solo scopo di garantire un'assistenza tecnica e non di rappresentanza processuale, si deve necessariamente concludere che in mediazione devono essere necessariamente presenti, di persona, anche le parti. La presenza delle parti è necessaria perchè la mediazione mira a riattivare la comunicazione fra i 'litiganti' al fine di consentire loro di verificare la possibilità di una soluzione concordata del conflitto. Tale verifica sarebbe impossibile in assenza delle parti.

## ● NATURA DEL TERMINE DI AVVIO

### ● Tribunale di Avellino, sentenza del 28/01/2019

Nonostante l'art. 5 co. 1-bis del D. Lgs. 28/2010 non lo sancisca espressamente, il termine di 15 g. previsto per l'attivazione del procedimento di mediazione è un termine perentorio. La perentorietà, infatti, può essere desunta anche in via interpretativa. Assegnare in caso di inottemperanza un ulteriore termine o ritenere assolto l'obbligo nonostante la tardività, contrasterebbe col dato normativo che sanziona con l'improcedibilità tale ipotesi ed introdurrebbe una ulteriore forma di sanatoria non prevista dalla legge, in contrasto con il principio di economia processuale.

### ● Tribunale di Roma, sentenza del 05/03/2019

La sospensione dei termini nel periodo feriale, prevista dalla legge 7 ottobre 1969 n. 742 trova applicazione anche nei casi in cui la parte proponga preventivamente istanza di mediazione, in una controversia in cui la presentazione di detta istanza sia obbligatoria, ai sensi dell'art. 5 D.Lgs 4 marzo 2010 n. 28 e ss. Ne discende che il giudice chiamato a valutare se il termine decadenziale si sia consumato prima dell'attivazione del procedimento di mediazione, deve scomputare da tale termine quello di sospensione feriale.

### ● Corte d'Appello di Milano, sentenza del 20/06/2019

La natura ordinatoria del termine di 15 giorni per l'attivazione del procedimento di mediazione è compatibile con la declaratoria d'improcedibilità nei casi, come quello di specie, di mancato effettivo esperimento della mediazione entro la data dell'udienza fissata per tale scopo. La condizione di procedibilità, infatti, è avverata nel momento in cui le parti hanno tenuto il primo incontro in data anteriore all'udienza fissata dal giudice per la prosecuzione del giudizio. Infatti, pur ritenendo che, in considerazione della natura ordinatoria del termine, la domanda di mediazione possa essere presentata oltre il termine di quindici giorni assegnato dal giudice, è comunque necessario, per l'avveramento della condizione di procedibilità, che il primo incontro dinanzi al mediatore avvenga entro l'udienza di rinvio, fissata proprio per la verifica dell'effettivo esperimento della mediazione, a cui è subordinata la procedibilità dell'azione.

## ● **PRESCRIZIONE**

### ● **Corte di Cassazione, ordinanza n. 27251 del 26/10/2018**

La domanda di mediazione comunicata entro il termine semestrale ex art. 4 della legge 24 marzo 2001, n. 89 impedisce, «per una sola volta», ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, la decadenza dal diritto di agire per l'equa riparazione, potendo quest'ultimo essere ancora esercitato, ove il tentativo di conciliazione fallisca, entro il medesimo termine di sei mesi, decorrente «ex novo» dal deposito del verbale negativo presso la segreteria dell'organismo di mediazione». Deve invero ritenersi che ai sensi dell'art. 5 comma 6 D.lgs.28/2010 l'effetto interruttivo della domanda di mediazione si produce a partire non già dalla data di deposito ma da quella, successiva, di comunicazione alla controparte.

### ● **Tribunale di Padova, sentenza del 05/02/2019**

La presentazione della domanda di mediazione produce, ex art. 5 comma 6 del D.Lgs 28/2010, sulla prescrizione gli stessi effetti della domanda giudiziale. L'effetto processuale della domanda di mediazione è quindi espressamente limitato agli effetti sulla prescrizione del diritto e nulla più.

## ● **AMBITO DI APPLICAZIONE**

### ● **Tribunale di Teramo, sentenza del 19/12/2018**

Qualora l'azione ex art. 2932 c.c. venga promossa al fine di ottenere l'esecuzione degli effetti di un contratto non concluso avente ad oggetto il trasferimento della proprietà di un immobile l'esperimento del tentativo di mediazione è obbligatorio. Infatti, seppur l'azione ex art. 2932 c.c. sia una azione a carattere personale, ha comunque, nel caso di specie, l'obiettivo di ottenere la pronuncia di una sentenza che riguarda un diritto reale quale quello di proprietà. Di conseguenza, stante il coinvolgimento di un diritto reale, è applicabile la previsione contenuta nell'art. 5 comma 1 bis del d.lgs. 28/2010.

### ● **Tribunale di Roma Sez. X, sentenza del 21/02/2019**

La controversia avente ad oggetto l'inadempimento alla stipulazione di un contratto di compravendita da parte di una P.A. non rientra nella categoria dei diritti reali ma, al contrario, ha ad oggetto un rapporto obbligatorio. Di conseguenza questo tipo di controversie non sono soggette alla mediazione obbligatoria ex art. 5. dlgs 28/2010.

## ● Tribunale di Aosta, sentenza del 20/03/2019

All'esito dell'istruttoria, eviscerate le varie difese ed eccezioni, si può esperire un nuovo procedimento di mediazione anche nella circostanza in cui si sia già passati da un infruttuoso procedimento di mediazione. Nulla vieta, infatti, l'attivazione di un ulteriore procedimento di mediazione nella circostanza in cui, l'instaurazione del giudizio, era stata già preceduta da un tentativo di conciliazione negativo.

## ● NEGOZIAZIONE E MEDIAZIONE

### ● Tribunale di Torre Annunziata, sentenza del 22/03/2018

Quando sorge una ipotesi di cumulo tra mediazione obbligatoria e negoziazione assistita deve ritenersi prevalente la prima ogni qual volta la controversia rientra tra quelle previste dal d.l. 132/2014 o dall'art. 5 dlgs 28/2010. Ciò in quanto la mediazione, rispetto alla negoziazione, consente alle parti di giungere ad un accordo grazie alla intermediazione di un soggetto terzo ed imparziale cosa che, nella negoziazione assistita, non si verifica completamente.

### ● Corte Costituzionale, sentenza del 18/04/2019

Con la sentenza n. 97 del 18/04/2019 la Corte Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla costituzionalità del D.L. n. 69/2013 che ha reintrodotto la mediazione obbligatoria. Più nello specifico il Tribunale di Verona ha sostenuto l'illegittimità tanto ai sensi di quanto previsto dall'art 77 della Cost. quanto ex art. 3 Cost. per una presunta violazione del principio di uguaglianza. A detta del giudice a quo, infatti, a violare il principio di uguaglianza è il diverso trattamento destinato all'istituto della mediazione rispetto a quello della negoziazione assistita: «nei procedimenti per ingiunzione, la procedura di negoziazione assistita, secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 3, lettera a), del d.l. n. 132 del 2014, non deve essere esperita né nella fase monitoria né nel successivo, eventuale giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo. Al contrario, in virtù della disposizione censurata, il procedimento preliminare di mediazione, benché parimenti non applicabile alle domande proposte in via monitoria, deve essere intrapreso nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, sia pure dopo la pronuncia del giudice, ai sensi degli artt. 648 e 649 del codice di procedura civile, sulle istanze di concessione e di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto stesso.» Sul punto, però, la Corte Costituzionale è stata molto chiara. Il procedimento di mediazione è connotato dal ruolo centrale svolto da un soggetto, il mediatore, terzo e imparziale, là dove la stessa neutralità non è ravvisabile nella figura dell'avvocato che assiste le

partì nella procedura di negoziazione assistita. «Il compito di assistenza alle parti nella individuazione degli interessi in conflitto e nella ricerca di un punto d'incontro è svolto da un terzo indipendente e imparziale, nella negoziazione l'analogo ruolo è svolto dai loro stessi difensori: è conseguentemente palese come, pur versandosi in entrambi i casi in ipotesi di condizioni di procedibilità con finalità deflattive, gli istituti processuali in esame siano caratterizzati da una evidente disomogeneità». Disomogeneità che, a detta della Corte, non solo impedisce un raffronto tra i due procedimenti ma, allo stesso tempo, giustifica l'infondatezza della questione di legittimità sollevata dal Tribunale Veronese.



# LA MEDIAZIONE E' UN OPPORTUNITA

TARIFE FORENSI PER AVVOCATO CHE ASSISTE IN MEDIAZIONE/ TABELLA 25BIS DEL D.M. 55/2018

	Partecipazione primo incontro (Fase Attivazione)	Prosecuzione oltre il primo incontro (Fase Negoziazione)	Raggiungimento dell' accordo (Conciliazione)	TOTALE COMPENSO AVVOCATO
FINO A €1.100	€ 60	€ 120	€ 180	€ 360
DA €1.100 A €5.200	€ 270	€ 540	€ 810	€ 1.620
DA €5.200 A €26.000	€ 420	€ 840	€ 1.260	€ 2.520
DA €26.000 A €52.000	€ 510	€ 1.020	€ 1.530	€ 3.060
DA €52.000 A €260.000	€ 960	€ 1.920	€ 2.880	€ 5.760
DA €260.000 A €520.000	€ 1.305	€ 2.610	€ 3.915	€ 7.830

OLTRE ONERI DI LEGGE



## 101MEDIATORI

Numero verde 800 91 06 76 - [info@101mediatori.it](mailto:info@101mediatori.it) - [www.101mediatori.it](http://www.101mediatori.it)





101MEDIATORI

# DEPOSITO IN OLTRE 100 TRIBUNALI IN ITALIA



Numero verde 800 91 06 76  
info@101mediatori.it 101mediatori.it

